



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 15 s.s. 2023-2024

Il Tribunale Federale:

- Viste le Carte Federali;
- Visto l'atto introduttivo del procedimento;

Letti le memorie ed i documenti **Decisione 2023/13**

Il Tribunale Federale, composto da:

Avv. Marco Lupo | Presidente ff
Avv. Andrea Rossi | Componente
Avv. Alessandro Oliverio | Componente

In data 8 maggio 2024 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento iscritto come FIR/2023/0016, avente ad oggetto il deferimento a giudizio ex Art. 81 R.G. a seguito degli eventi occorsi in data 10 giugno 2023 al termine dell'incontro Sabbie Mobili vs The Rockets ("Incontro"), facente parte del Trofeo Italiano di Beach Rugby, contro i seguenti tesserati:

1. Sig. C... tess. Fir n. 291600 di seguito anche solo C...., al quale la Procura Federale contesta che, dopo essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, abbia "colpito Gabriele Giovannini con un violento pugno al volto cagionandogli gravi lesioni personali", in violazione delle seguenti norme:



TRIBUNALE FEDERALE

Art. 2 Codice di comportamento sportivo CONI (“**CCS**”) ed Art. 20.1 Regolamento di Giustizia FIR (“**RDG**”);

Art. 5 CCS;

Art. 28.1 lett. i) RDG;

Con le aggravanti di cui agli artt. 10.1 lett. c) e) RDG.

2. Sig. Cesare ONORI, al quale, in qualità di arbitro dell’Incontro, la Procura Federale contesta (i) di aver “*omesso di effettuare tutti gli accertamenti dovuti in ordine all’aggressione subita dal tesserato Gabriele Giovannini*”, (ii) di aver rilasciato dichiarazioni non veritieri o comunque reticenti dinanzi la Corte sportiva d’appello, (iii) di aver rilasciato dichiarazioni non veritieri o comunque reticenti dinanzi la Procura Federale, in violazione delle seguenti norme:

Art. 2 CCS, Art. 20.1 RDG ed Art. 21.2 Regolamento Settore Arbitrale;

Art. 12 CCS;

Con le aggravanti di cui agli artt. 10.1 lett. a) c) d) g) RDG

3. Sig. Francesco PIER’ANTONI, al quale, in qualità di giudice di linea dell’Incontro, la Procura Federale contesta i) di aver “*omesso di effettuare tutti gli accertamenti dovuti in ordine all’aggressione subita dal tesserato Gabriele Giovannini*”, (ii) di aver rilasciato dichiarazioni non veritieri o comunque reticenti dinanzi la Procura Federale, in violazione delle seguenti norme:

Art. 2 CCS, Art. 20.1 RDG ed Art. 21.2 Regolamento Settore Arbitrale;

Art. 12 CCS;

Con le aggravanti di cui agli artt. 10.1 lett. a) c) d) g) RDG.

4. Sig. Federico PALMARINI, al quale, in qualità di giudice di linea dell’Incontro, la Procura Federale contesta i) di aver “*omesso di*



TRIBUNALE FEDERALE

effettuare tutti gli accertamenti dovuti in ordine all'aggressione subita dal tesserato Gabriele Giovannini", (ii) di aver rilasciato dichiarazioni non veritieri o comunque reticenti dinanzi la Procura Federale, in violazione delle seguenti norme:

Art. 2 CCS, Art. 20.1 RDG ed Art. 21.2 Regolamento Settore Arbitrale;

Art. 12 CCS;

Con le aggravanti di cui agli artt. 10.1 lett. a) c) d) g) RDG.

Il C., Onori, Pierantoni e Palmarini possono essere qui di seguito indicati collettivamente come "Parti".

- del procedimento prodotti dalla Procura Federale e dalle Parti;
- Esaminato il materiale fotografico prodotto dalla Procura Federale e dalle Parti;
- Escussi i testi indicati dal Pier'Antoni e dall'Onori (sigg. Vincenzo Riccio, Leonardo Masini, Gianluca Bonacci, Franco Pasqualini, Gianmarco Duca e Lorenzo Martelletti), dal C.. (sigg. Luigi Martelletti e Federico D'Angelo) e d'ufficio il Sig. Gabriele Giovannini.

discute il procedimento in esame in presenza della Procura Federale e delle Parti l'11 gennaio 2024, e successivamente il 14 febbraio 2024, 28 Marzo 2024 ed 8 maggio 2024, nel corso del quale la Procura Federale chiede:

- Per il C.: l'interdizione di 18 mesi (9 mesi di sanzione base, più le aggravanti)
- Per l'Onori: l'interdizione di 15 mesi (8 mesi di sanzione base, più le aggravanti)



TRIBUNALE FEDERALE

- Per il Pier'Antoni: l'interdizione di 8 mesi (4 mesi di sanzione base, più le aggravanti)
- Per il Palmarini: l'interdizione di 8 mesi (4 mesi di sanzione base, più le aggravanti)

mentre ciascuna Parte, così come ritualmente rappresentata e difesa dai rispettivi difensori, insisteva per la propria assoluzione;

A seguito della discussione, il Tribunale Federale si riunisce in camera di consiglio a seguito del quale pronuncia il dispositivo per i seguenti motivi.

1. Preliminarmente, sul difetto di giurisdizione di codesto Tribunale così come eccepito dall'Onori, Pier'Antoni e C., il Tribunale rigetta tale eccezione ed osserva come i fatti o le condotte oggetto del deferimento siano comunque riferibili all'attività sportiva o federale. In particolare, i canoni comportamentali di lealtà, correttezza e probità ex Art. 2 CCS ed Art. 20.1 RDG, rappresentano il principale parametro di condotta per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano sottoposti all'ordinamento federale. E la loro applicazione può andare anche oltre la competizione sportiva o le regole di gioco in senso stretto, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo¹. Pertanto, contrariamente a quanto eccepito le condotte oggetto del deferimento hanno certamente prodotto

¹ In tal senso Collegio di Garanzia, decisione 10/2024: “i principi ivi esposti (Art. 2 CCS) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa”; “nel momento in cui la condotta implichi una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, e’ fatto obbligo a tutti i soggetti ed organismi sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economica e/o sociale, nonché’ di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti”.



TRIBUNALE FEDERALE

effetti all'interno dell'ordinamento endoassociativo della Federazione, indipendentemente dal fatto che l'incidente sia accaduto al termine dell'Incontro.²

2. Preliminarmente, sul difetto di notifica al Pier'Antoni, il Tribunale osserva che la comunicazione della fissazione dell'udienza dell'11 gennaio 2024 ex Art. 67 RDG ad un indirizzo non corrispondente a quanto comunicato dal Pier'Antoni non abbia compromesso o leso il diritto di difesa, visto e considerato che il Pier'Antoni ha comunque presentato la propria memoria difensiva nei termini senza chiederne un'estensione ed, in ogni caso, il Pier'Antoni non dice o spiega in che modo la ritardata ricezione della comunicazione (se concretamente sia stata ritardata) possa aver violato il proprio diritto di difesa.
3. Nel merito è compito del Tribunale analizzare e valutare ciascuna delle condotte così come contestate alle Parti da parte della Procura Federale.
4. Sulla posizione del C..., il Tribunale ha il pieno convincimento, che egli abbia aggredito il Giovannini. Dalla ricostruzione dei fatti, dalla prova fotografica e dalle testimonianze rese nel corso del procedimento – ivi comprese quelle dei suoi compagni di squadra³ – è incontrovertibile che il C... abbia avuto un ruolo attivo nella rissa occorsa al termine dell'Incontro, e che lo stesso sia stato il solo individuo che possa aver

² Con riferimento alla riferibilità sportive di un comportamento disciplinamente rilevante: Collegio di Garanzia 60/2022. *Dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI - che sancisce il dovere di lealtà sportiva a carico dei tesserati ed affiliati "in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" - si evince che la "riferibilità all'attività sportiva" non implica che l'oggetto di incolpazione in un procedimento disciplinare debba necessariamente consistere nella sola condotta attuata in campo, bensì è sufficiente che l'attività sportiva dia occasione alla condotta ritenuta disciplinamente rilevante.*

³ Testimonianze rese nel corso dell'udienza del 15 Febbraio da Luigi Martelletti e Federico D'Angelo, compagni di squadra del Condemi nelle Sabbie Mobili, i quali affermano che il C. "abbia spinto via uno spettatore (il Giovannini) gettandolo all'indietro".



TRIBUNALE FEDERALE

aggredito il Giovannini, provocandogli la frattura del pavimento dell'orbita oculare. Il *modus operandi* di come il Giovannini abbia aggredito il Giovannini verrà esaminato successivamente.

5. Anche dall'esito dell'esame testimoniale del Giovannini si evince che il Condemi fosse effettivamente accanto al Giovannini un attimo prima di essere colpito. Non essendovi dubbi sul chi abbia colpito il Giovannini, al Tribunale resta da accertare il *modus operandi*.
6. Da un lato vi sono l'atto di deferimento con l'annessa documentazione e la testimonianza del Giovannini, i quali riportano che il *vehemens* del Condemi sia stato un pugno al volto del Giovannini. Dall'altro lato vi sono le testimonianze rese dai compagni di squadra del C., i quali hanno dichiarato a questo Tribunale Federale che il C... sia intervenuto per reagire ad un gesto violento commesso dallo stesso Giovannini e che tale reazione sia consistita in una presa ai fianchi del Giovannini ed in una spinta, facendolo cadere all'indietro sopra gli standardi FIR che erano installati a bordo campo.
7. I due *modus operandi* (il pugno al volto e la presa ai fianchi con successiva spinta) seppur diversi, configurano entrambe condotte violente. Pertanto, indipendentemente da quale sia stata concretamente la condotta violenta adottata, ne consegue che (i) il C... abbia agito violentemente contro il Giovannini sebben possa aver agito per difendere un compagno e che (ii) il C... abbia causato una lesione grave al Giovannini.
8. I due *modus operandi*, invece, hanno un carattere distintivo nel grado di violenza sottostante, dove il pugno al volto è chiaramente più grave



TRIBUNALE FEDERALE

rispetto alla presa ai fianchi con successiva. Ed il diverso grado di violenza va ad incidere sul *quantum* della pena da adottare.

9. Il Tribunale Federale, visto il tipo di lesione riportata dal Giovannini (frattura del pavimento dell'orbita oculare) e visto quanto riportato dal Dott. Mastracchio alla Procura Federale (dove dichiara che la lesione all'occhio è verosimilmente dovuta ad un pugno ricevuto), ritiene che la lesione al Giovannini sia stata causata da un pugno al volto piuttosto che da una caduta all'indietro su degli standardi plastificati, e che pertanto il *quantum* della pena vada commisurata concordemente.
10. In merito ai deferimenti dell'Onori, Pier'Antoni e Palmarini, rispettivamente arbitro e giudici di linea dell'Incontro, il loro deferimento si basa sull' aver “*omesso di effettuare tutti gli accertamenti dovuti in ordine all'aggressione subita dal tesserato Gabriele Giovannini*”⁴, e di aver rilasciato dichiarazioni non veritieri o comunque reticenti dinanzi gli organi di giustizia sportiva.
11. Sul primo capo di deferimento, il Regolamento Trofeo Italiano Beach Rugby ed. 2022 (“**Regolamento**”), al suo Art. 2 è chiaro nell'affermare che il “*compito principale*” degli ufficiali di gara è quello di “far svolgere le partite secondo regolamento” mentre spetta al Direttore dell'Evento “*la responsabilità finale della gestione delle fasi di riconoscimento, registrazione ed eventuali decisioni dell'evento stesso*”.
12. Da tale norma il Tribunale evince che il compito principale – sebbene non esclusivo – degli ufficiali di gara di Beach Rugby sia quello di occuparsi dello svolgimento delle partite. Pur tuttavia si evince altresì che, quando le circostanze le impongano, la non esclusività ex. Art. del Regolamento,

⁴ Cfr. atto di deferimento



TRIBUNALE FEDERALE

li obblighi a rispettare anche i principi generali di comportamento ex. Art. 21 del regolamento settore arbitrale.

13. Nel caso in esame, accertato che il Direttore dell'Evento fosse presente all'Incontro e che lo stesso si trovasse sul lato palco quando la rissa e la violenza subita dal Giovannini sono occorse, ecco che l'obbligo di effettuare gli accertamenti a seguito a tali episodi spettasse *in primis* al Direttore dell'Evento Sig. Olleia, mentre per gli ufficiali di gara spettasse, al più, il compito di riferire al Sig. Olleia quanto stesse accadendo per permettere di effettuare l'identificazione dei soggetti coinvolti.

14. Visto, altresì, che il Sig. Olleia si trovava sul lato palco al momento dell'episodio incriminato e che da tale posizione notava un ragazzo (il Giovannini) al quale veniva assistenza sanitaria, ecco che toccava evidentemente a lui adoperarsi per effettuare gli accertamenti del caso. Il Tribunale quindi ritiene che l'Onori, Pier'Antoni e Palmarini non abbiano violato l'Art. 21 del regolamento settore arbitrale.

15. Sul secondo capo di deferimento (l'aver rilasciato dichiarazioni non veritieri o comunque reticenti dinanzi gli organi di giustizia sportiva) il Tribunale osserva come nel corso del procedimento, ed in particolare dalla lettura del deferimento, delle memorie difensive e dall'escussione dei testi, siano emerse diverse discrepanze e contraddizioni. A titolo d'esempio, *ex multis*, accertato che l'Onori si trovava al centro del campo al momento della rissa, sono in antinomia la dichiarazione dell'Onori (il quale dichiarava di non avere cognizione di quanto accaduto al termine dell'Incontro sino al momento della sua audizione dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello) con quella del Sig. Olleia e del Sig. Murgia (secondo i



TRIBUNALE FEDERALE

quali fu proprio l'Onori nell'immediato a riportare al Sig. Olleia quanto accaduto al Giovannini).

16. Alla luce di questo quadro probatorio discordante il Tribunale è quindi obbligato ad effettuare un giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese delle Parti e dai testi e di attingere il proprio convincimento sulla base di quelle che ritiene attendibili.

17. Orbene, il Tribunale considera attendibili le testimonianze rese dal Sig. Vincenzo Riccio e dal Sig. Gianmarco Duca stante la loro terzietà rispetto alle Parti del procedimento ed alle squadre coinvolte. Sulla base delle loro testimonianze il Tribunale forma il proprio convincimento che durante la rissa, visto il numero di persone coinvolte e la sua breve durata, gli ufficiali di gara potrebbero non aver visto o aver avuto cognizione di quanto accaduto al Giovannini, così come da loro dichiarato dinanzi agli organi di giustizia FIR. È rilevante, infatti, come né il Sig. Riccio né il Sig. Duca abbiano avuto contezza che durante la rissa vi furono dei colpi particolarmente violenti. Per di più nel caso del Sig. Duca (il quale raggiunse il campo di gioco al momento della rissa) nonostante si trovasse verosimilmente a pochi metri di distanza dal C... e dal Giovannini, non vide o non si accorse di nessun colpo violento e scoprì quanto accaduto al Giovannini solo al momento dell'intervento del personale sanitario. È altresì rilevante come il Sig. Riccio non ebbe notizia di quanto accaduto al Giovannini neanche durante lo svolgimento del terzo tempo dopo l'Incontro.

18. Il Tribunale, pertanto, ritiene che quanto dichiarato dall'Onori, Pier'Antoni e Palmarini dinanzi agli organi di giustizia FIR può o per lo meno potrebbe corrispondere a quanto realmente accaduto. Tanto basta per il



TRIBUNALE FEDERALE

Tribunale ad escludere che gli stessi abbiamo violato le norme così come rubicate nell'atto di deferimento.

PQM

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando:

Condanna ai sensi degli Art. 20.1 e 28.1 i) RG il C... a dieci mesi d'interdizione, compensando le aggravanti contestate con quanto previsto dall'Art. 11.2 RG;

Assolve l'Onori, il Pier'Antoni ed il Palmarini.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2024

Il Presidente del Tribunale Federale ff

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 08/05/2024

Avv. Marco Lupo

PUBBLICATA

IL 09/05/2024

Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it